



**SENATO DELLA
REPUBBLICA**

VII ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI

EMENDAMENTI UDIR

AS 1774

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato



Emendamenti

Parte Prima

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'a. s. 2019/2020

- 1. Autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche**
- 2. Criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva**
- 3. Valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali**
- 4. Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione**
- 5. Attribuzione del punteggio dell'Esame di Stato**

Parte Seconda

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

- 6. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS**
- 7. Proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero**
- 8. Formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale e tutela salute degli studenti, 18 nelle zone rosse.**
- 9. Svolgimento della didattica a distanza**
- 10. Rimborsi dei viaggi d'istruzione**

Parte Settima

- 11. Difesa delle Istituzioni Scolastiche**



Emendamenti

Parte Prima

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'a.s. 2019/2020

All'articolo 1

1. **Autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche**

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1 settembre.”

MOTIVAZIONE: la norma consente in primo luogo di rispettare e ribadire la forte valenza dell'autonomia scolastica che non può essere sospesa nella nuova drammatica situazione sanitaria. In secondo luogo, le scuole del nostro Paese hanno fin da subito, dall'insorgere dell'emergenza, messo in campo una nuova modalità di didattica attraverso le tecnologie a distanza, realizzando così gran parte degli obiettivi formativi previsti dai curricoli, e in più suscitando negli allievi una serie di competenze aggiuntive legate all'utilizzo di strumenti nuovi in una condizione di necessità, tuttavia ricca di stimoli e soluzioni. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. **Criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva**

Al comma 3, alla lettera a), è aggiunta la seguente:

“il collegio dei docenti può non procedere allo scrutinio degli alunni che abbiano superato il 25% delle assenze del monte ore erogato in presenza dalla scuola e a distanza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo espresse deroghe. La valutazione degli studenti tiene conto delle valutazioni svolte durante le lezioni in presenza e durante le verifiche a distanza. Gli alunni che hanno superato il 25% delle assenze del monte ore per giustificati

motivi sono ammessi alla classe successiva con la formulazione di un piano formativo individualizzato riportante gli assi culturali e/o materie che dovranno recuperare durante tutto il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/2021. Nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021 si tiene conto dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento complessivamente raggiunti durante il biennio 2019/2020 e 2020/2021. Ai fini della valutazione si tiene conto anche della condotta tenuta durante la didattica a distanza.”

MOTIVAZIONE: la proposta intende valorizzare le attività di apprendimento programmate e i percorsi formativi svolti con la didattica a distanza garantendo un effettivo recupero dei debiti maturati dagli alunni nel corso del presente anno scolastico al fine di garantire il concreto esercizio del diritto all'istruzione e valorizzare il merito.

3. Valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali

Al comma 4, alla lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:

“, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali”.

MOTIVAZIONE: la proposta intende valorizzare le attività di apprendimento programmate e i percorsi formativi svolti con la didattica a distanza garantendo un effettivo recupero dei debiti maturati dagli alunni nel corso del presente anno scolastico, al fine di garantire il concreto esercizio del diritto all'istruzione anche nel caso in cui le attività didattiche non riprendano in presenza.

4. Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione

L'articolo 1, comma 4, lettera c) è così modificato:

dopo le parole “con un unico colloquio”, inserire le seguenti: “inerente la presentazione di un lavoro di approfondimento pluridisciplinare riguardante anche l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la comprensione e la traduzione di un testo in lingua straniera,”

MOTIVAZIONE: la norma così articolata si pone l'obiettivo di verificare le effettive competenze del candidato, di metterlo a proprio agio senza privare di serietà l'esame stesso.

5. Attribuzione del punteggio dell'Esame di Stato

Al comma 4, alla lettera c), aggiungere il seguente periodo:

“, fermo restando l’attribuzione del punteggio previsto per le prove scritte al credito scolastico e l’innalzamento del limite massimo di 20 punti per il colloquio”.

MOTIVAZIONE: la straordinaria formulazione dell’Esame di Stato senza le prove scritte impone una redistribuzione del punteggio ai fini dell’attribuzione del voto finale. La norma vuole valorizzare l’apprendimento scolastico nell’insieme del percorso formativo.

Parte Seconda

Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021

All’articolo 2

6. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS

Al comma 1, alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo:

“, ad eccezione dei dirigenti scolastici anche neo-assunti nell’anno scolastico 2019/2020 per i quali è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto anche dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e della modalità di assunzione avvenuta attraverso l’ultima procedura concorsuale nazionale, prima delle nuove immissioni in ruolo.”

MOTIVAZIONE: La norma si pone l’obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, tenuto conto anche dell’ultima selezione avvenuta su graduatorie nazionali per i DD.SS. neo-assunti al fine di facilitare il rientro nella regione di appartenenza a fronte di nuovi posti resi vacanti.

7. Proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole *“alla previsione”*, inserire le seguenti: *“della proroga, a domanda, per l’anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all’estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,”*.

MOTIVAZIONE: la disposizione intende prevedere l’utilizzazione del personale dirigente attualmente in servizio, al fine di sopperire alla mancanza dell’organico a seguito dell’esaurimento delle graduatorie di cui al decreto dipartimentale n. 2020, pubblicato nella 4a serie speciale della Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019, nell’impossibilità per il Ministero di

emanare un nuovo bando con istituzione delle apposite commissioni di valutazioni.

8. Formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale e tutela salute degli studenti, 18 nelle zone rosse.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l’anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 18 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l’anno scolastico 2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento.”

MOTIVAZIONE: il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa.

9. Svolgimento della didattica a distanza

Dopo il comma 3, introdurre il seguente:

“Nel rispetto del ruolo degli organi collegiali, ciascuna Istituzione Scolastica adotta un orario delle lezioni unico comprendente sia il lavoro di somministrazione di materiali di studio nelle classi virtuali che nelle diverse modalità comunicative interattive, ovvero in didattica a distanza asincrona, nel rispetto del monte ore previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Il registro elettronico è utilizzato dal docente per registrare anche le presenze degli alunni nelle classi virtuali e valutarne il profitto. Nella didattica a distanza si dà piena legittimazione all’esercizio delle attribuzioni degli organi collegiali in funzione deliberante, sia per i collegi docenti convocati in videoconferenza, sia per i consigli d’istituto e per le giunte esecutive; si esercitano pienamente, altresì, le prerogative di elaborazione e di deliberazione dei consigli di classe, dei dipartimenti disciplinari e dei gruppi di progetto delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa”.

MOTIVAZIONE: la proposta intende garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche anche se a distanza, confermando il ruolo centrale degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche e affermando l'obbligatorietà della didattica a distanza per tutti gli studenti.

10. Rimborsi dei viaggi d'istruzione

Al comma 6, inserire il seguente periodo:

“Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, è sempre corrisposto quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”

MOTIVAZIONE: la disposizione si colloca nell'ottica di permettere alle pubbliche amministrazioni e alle famiglie di recuperare le somme anticipate ai fini dei viaggi d'istruzione, formazione e gemellaggio stante l'impossibilità totale e sopravvenuta della prestazione.

Dopo l'articolo 7 aggiungere l'articolo 7 bis

11. Difesa delle Istituzioni Scolastiche

**“Dopo il comma 1, dell'art. 417 bis CPC, è aggiunto il comma 1 bis:
le istituzioni scolastiche sono sempre rappresentate in giudizio dall'avvocatura di Stato competente per territorio”.**

MOTIVAZIONE: la proposta intende garantire una corretta difesa, anche nella prima fase del giudizio, delle istituzioni scolastiche.